

REGOLAMENTO (CEE) N. 1850/82 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1982**

che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilking e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di mandarini, è necessario fissare per tale prodotto un prezzo di riferimento valido anche per i tangerini, per i satsuma (o sazuma), wilking e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine;

considerando che la commercializzazione dei mandarini raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 maggio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nel mese di ottobre così come dal 1° marzo al 15 maggio dell'anno successivo rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare i prezzi di riferimento soltanto a partire dal 1° novembre e fino alla fine di febbraio dell'anno successivo;

considerando che la fissazione di prezzi di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa;

considerando che, in base all'articolo 23, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento validi per i mandarini, i mandarini satsuma, i tangerini ed altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine, sono fissati ad un livello uguale a quello della campagna precedente ritoccato, even-

tualmente, di una percentuale pari, al massimo, alla differenza tra le percentuali di variazioni che rappresentano, rispetto alla precedente campagna, rispettivamente la variazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto nonché delle compensazioni finanziarie istituite dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1204/82⁽⁴⁾;

considerando che, per la campagna 1982/1983, le compensazioni finanziarie previste dal regolamento (CEE) n. 2511/69 sono state aumentate rispetto alla campagna precedente di una percentuale uguale a quella utilizzata per l'aumento dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto; che è quindi opportuno, per la stessa campagna 1982/1983, mantenere i prezzi di riferimento al livello di quelli fissati per la campagna 1981/1982;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1982/1983, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilking e altri simili ibridi di agrumi, freschi, escluse le clementine (sottovoce ex 08.02 B della tariffa doganale comune), espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio:

dal 1° novembre al 28 febbraio: 23,87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione
